

## Circolare per il Cliente 18 marzo 2026

Versione per le Imprese

### IN BREVE

---

- Rottamazione-quinquies: come aderire entro il 30 aprile 2026
- Pubblicati i nuovi coefficienti IMU per i fabbricati del gruppo "D" privi di rendita catastale
- La riduzione dei termini di accertamento per i soggetti IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti
- Novità per la rendicontazione di sostenibilità
- Registratori di cassa e POS, al via il collegamento online
- Bonus pubblicità 2026
- Ritenute d'acconto sulle provvigioni di agenzie di viaggio: proroga al 1° maggio 2026
- Il cash pooling

### APPROFONDIMENTI

---

- IMU 2026: nuovi coefficienti per i fabbricati del gruppo "D" privi di rendita catastale
- Rendicontazione di sostenibilità: la svolta del 2026 tra semplificazione e rigore strategico

### PRINCIPALI SCADENZE

---

## IN BREVE

---

### ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

#### **Rottamazione-quinquies: come aderire entro il 30 aprile 2026**

Entro il 30 aprile potrà essere presentata la domanda di adesione alla rottamazione-quinquies.

La misura, a differenza delle precedenti edizioni, ha un campo d'azione delimitato dai **carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023**, derivanti da omesso versamento di:

- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
- contributi previdenziali dovuti all'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada.

Possono aderire alla nuova "rottamazione" anche i decaduti da precedenti rottamazioni, mentre **restano esclusi i debiti già regolarmente in corso nella rottamazione-quater** per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

La domanda di adesione potrà essere presentata **entro il 30 aprile 2026** direttamente online, in area riservata, con le credenziali di accesso, dove si troveranno i soli carichi "definibili", oppure compilando il form in area pubblica.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito alcune risposte ai quesiti in tema di rottamazione-quinquies.

### TRIBUTI LOCALI

#### **Publicati i nuovi coefficienti IMU per i fabbricati del gruppo "D" privi di rendita catastale**

*Ministero dell'Economia e delle Finanze, D.M. 6 marzo 2026*

Con il D.M. 6 marzo 2026 sono stati aggiornati i coefficienti da utilizzare per la determinazione della **base imponibile IMU 2026** dei fabbricati classificabili nel **gruppo catastale "D" privi di rendita catastale**.

Per tali immobili la base imponibile viene determinata sulla base dei valori contabili risultanti dalle scritture dell'impresa, rivalutati mediante coefficienti stabiliti annualmente con decreto ministeriale.

*Vedi l'Approfondimento*

### ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

#### **La riduzione dei termini di accertamento per i soggetti IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti**

*Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 12 marzo 2026, n. 77*

L'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 dispone che i termini di decadenza per l'accertamento fiscale sono ridotti di due anni per i soggetti passivi che garantiscono la **tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500**.

Quanto al **requisito soggettivo**, il beneficio della riduzione dei termini è riservato ai soggetti passivi IVA, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Con riguardo ai **requisiti oggettivi**, la riduzione dei termini si applica soltanto in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi.

L'efficacia della riduzione dei termini di accertamento è inoltre subordinata ad apposita **comunicazione in dichiarazione dei redditi**, con riguardo a ciascun periodo d'imposta.

Nella risposta n. 77/2026, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che ai fini della corretta individuazione delle "operazioni di ammontare superiore a 500 euro", da compiersi mediante pagamenti tracciabili, devono essere

considerate la totalità delle attività poste in essere da un soggetto passivo IVA nell'esercizio dell'attività di impresa o di lavoratore autonomo (compreso, nel caso in esame, l'acquisto di valori bollati).

In particolare, la società istante riteneva che tale spesa, essendo priva di rilevanza ai fini IVA e non soggetta a fatturazione elettronica, non dovesse compromettere il regime premiale. L'Amministrazione finanziaria ha però espresso un parere di segno opposto: la tracciabilità deve riguardare la totalità delle attività poste in essere nell'esercizio dell'impresa o della professione. Di conseguenza, anche un singolo pagamento superiore alla soglia citata non effettuato tramite strumenti tracciabili comporta la decadenza dal beneficio per l'intero periodo d'imposta.

Per consolidare questa protezione biennale è dunque necessario che il contribuente rispetti **tre requisiti** fondamentali:

- la documentazione di tutte le operazioni attive tramite fatturazione elettronica via Sdl o memorizzazione telematica dei corrispettivi;
- la garanzia di tracciabilità per ogni incasso e per ogni acquisto superiore a 500 euro, comprensivo di oneri e imposte;
- l'indicazione della sussistenza di tali presupposti nella dichiarazione annuale dei redditi.

## SOCIETÀ

### **Novità per la rendicontazione di sostenibilità**

*Direttiva (UE) 24 febbraio 2026, n. 2026/470*

Il panorama della rendicontazione non finanziaria in Europa ha appena attraversato un tornante decisivo. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea della Direttiva (UE) 2026/470, avvenuta il 26 febbraio scorso, il cosiddetto pacchetto "Omnibus I" è diventato realtà, segnando un cambio di passo fondamentale per migliaia di imprese e per i professionisti che le assistono.

In un contesto in cui la **sostenibilità** non è più un'opzione etica ma una **variabile competitiva**, il legislatore europeo ha risposto alle critiche sulla "burocrazia green" con un intervento di razionalizzazione che ridefinisce perimetro e modalità degli obblighi informativi.

*Vedi l'Approfondimento*

## IVA

### **Registratori di cassa e POS, al via il collegamento online**

Il 5 marzo 2026 è stato attivato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il nuovo servizio per permettere il collegamento tra registratori telematici (RT) e strumenti di pagamento elettronico, reso obbligatorio dalla legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026.

Non si tratta di un collegamento fisico, ma di un **abbinamento "virtuale" tramite un servizio online**, disponibile da oggi in area riservata sul sito dell'Agenzia.

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l'1 e il 31 gennaio 2026, è previsto un termine di 45 giorni a partire dall'attivazione del servizio: per completare la registrazione c'è tempo, quindi, fino al prossimo **20 aprile**. Per la prima associazione o per eventuali variazioni, invece, l'abbinamento dovrà essere effettuato **a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico** e comunque entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Quindi se un nuovo POS inizia a operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche una Guida operativa che illustra i passi per portare a termine l'abbinamento. Sempre sul sito dell'Agenzia, sono consultabili le Faq dedicate a diversi argomenti.

Il collegamento tra POS e registratore telematico costituisce un adempimento fiscale rilevante e non banale, con **sanzioni amministrative significative** in caso di inadempimento.

Consigliamo fin d'ora di:

1. predisporre tempestivamente la documentazione necessaria, evitando di attendere i termini finali;
2. verificare accuratamente i dati dell'acquirer, che frequentemente non coincidono con quelli dell'istituto bancario di riferimento;
3. formare adeguatamente il personale addetto alla cassa sulla corretta registrazione della modalità di pagamento;
4. in presenza di situazioni particolari (attività miste, pluralità di sedi, contratti multipli), consultare tempestivamente un professionista di riferimento.

## AGEVOLAZIONI

### **Bonus pubblicità 2026**

*Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Provvedimento 23 febbraio 2026*

Dal 2 marzo al 1° aprile 2026 è possibile presentare la comunicazione per l'accesso al **credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali**.

I termini ordinari (1° marzo/31 marzo) per la presentazione della comunicazione sono stati infatti differiti, solo per il 2026, con il Provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 23 febbraio 2026.

Il credito d'imposta è destinato alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online (purché le testate siano registrate presso il Tribunale ovvero iscritte al ROC).

È riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati nel 2026 rispetto a quelli realizzati nel 2025 sugli stessi mezzi di informazione ed è subordinato alla condizione che l'incremento sia almeno pari all'1% rispetto all'anno precedente.

Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali è concesso nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea sugli aiuti "de minimis".

## IMPOSTE DIRETTE

### **Ritenute d'acconto sulle provvigioni di agenzie di viaggio: proroga al 1° maggio 2026**

*Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato stampa 27 febbraio 2026*

Con l'approvazione della legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), dal 1° marzo 2026, anche le agenzie viaggi avrebbero dovuto applicare ritenute sulle provvigioni, venendo meno le esenzioni finora previste dall'art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973.

Con un comunicato stampa di venerdì 27 febbraio 2026, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha anticipato che *"un provvedimento legislativo di prossima emanazione confermerà, fino al 30 aprile 2026, l'esonero dall'applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere. ... Il differimento del termine al 1° maggio 2026 è necessario in ragione delle peculiari caratteristiche in cui operano i soggetti dei comparti in questione, che rende particolarmente complesso l'adeguamento dei sistemi informatici ai fini dell'applicazione della ritenuta"*.

## SOCIETÀ

## **Il cash pooling**

*Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Documento di ricerca “Il cash pooling vantaggi, aspetti operativi e contabili”*

Il cash pooling indica un meccanismo che consente l'**amministrazione unitaria e centralizzata delle disponibilità finanziarie delle società appartenenti a un gruppo**, favorendo la mitigazione di diseconomie attraverso politiche di **compensazione dei saldi** tra i conti correnti delle varie entità coinvolte.

Il cash pooling rappresenta un'opportunità significativa per i gruppi societari che intendono ottimizzare la gestione della liquidità, ridurre i costi di finanziamento e rafforzare la governance finanziaria. Tuttavia, la sua adozione non può prescindere da un'attenta valutazione degli aspetti giuridici, fiscali, contrattuali e contabili che lo caratterizzano. È fondamentale che ogni società partecipante agisca nel rispetto del proprio interesse sociale, evitando comportamenti che possano compromettere l'equilibrio economico o patrimoniale dell'intero gruppo.

Per analizzare meglio questi aspetti la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti ha recentemente pubblicato il documento “Il cash pooling vantaggi, aspetti operativi e contabili”.

## APPROFONDIMENTI

---

### TRIBUTI LOCALI

#### **IMU 2026: nuovi coefficienti per i fabbricati del gruppo “D” privi di rendita catastale**

*Ministero dell'Economia e delle Finanze, D.M. 6 marzo 2026*

Con il D.M. 6 marzo 2026 sono stati aggiornati i coefficienti da utilizzare per la determinazione della **base imponibile IMU 2026** dei fabbricati classificabili nel **gruppo catastale “D” privi di rendita catastale**.

Per tali immobili la base imponibile viene determinata sulla base dei valori contabili risultanti dalle scritture dell'impresa, rivalutati mediante coefficienti stabiliti annualmente con decreto ministeriale.

I coefficienti stabiliti dal D.M. 6 marzo 2026 sono i seguenti:

<b>Anno di sostenimento del costo</b>	<b>Coefficiente</b>
2026	1,01
2025	1,03
2024	1,02
2023	1,00
2022	1,15
2021	1,25
2020	1,25
2019	1,25
2018	1,28
2017	1,31
2016	1,29
2015	1,28
2014	1,27
2013	1,27
2012	1,29
2011	1,35
2010	1,37
2009	1,38
2008	1,44
2007	1,48
2006	1,52
2005	1,57
2004	1,66
2003	1,72
2002	1,78
2001	1,82
2000	1,88
1999	1,91
1998	1,93

<b>Anno di sostenimento del costo</b>	<b>Coefficiente</b>
1997	1,98
1996	2,05
1995	2,11
1994	2,17
1993	2,22
1992	2,24
1991	2,28
1990	2,39
1989	2,50
1988	2,61
1987	2,83
1986	3,04
1985	3,26
1984	3,48
1983	3,70
1982	3,91

Il criterio basato sui valori contabili trova applicazione solo fino all'anno nel corso del quale viene attribuita la rendita catastale (o annotata la cosiddetta rendita proposta mediante procedura DOCFA).

## SOCIETÀ

### **Rendicontazione di sostenibilità: la svolta del 2026 tra semplificazione e rigore strategico**

*Direttiva (UE) 24 febbraio 2026, n. 2026/470*

Il panorama della rendicontazione non finanziaria in Europa ha appena attraversato un tornante decisivo. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea della Direttiva (UE) 2026/470, avvenuta il 26 febbraio scorso, il cosiddetto pacchetto "Omnibus I" è diventato realtà, segnando un cambio di passo fondamentale per migliaia di imprese e per i professionisti che le assistono.

In un contesto in cui la **sostenibilità** non è più un'opzione etica ma una **variabile competitiva**, il legislatore europeo ha risposto alle critiche sulla "burocrazia green" con un intervento di razionalizzazione che ridefinisce perimetro e modalità degli obblighi informativi.

#### **Il nuovo perimetro e le soglie dimensionali**

L'aggiornamento normativo più rilevante riguarda l'innalzamento delle soglie dimensionali, una mossa volta ad alleviare il carico amministrativo sulle imprese di minori dimensioni. Se la **Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)** era nata con l'ambizione di estendere l'obbligo a circa 50.000 aziende europee, le recenti modifiche hanno ristretto il campo d'azione immediato. Attualmente, l'obbligo individuale si concentra sulle **grandi imprese che superano i 1.000 dipendenti e i 450 milioni di euro di fatturato netto**, spostando l'asticella verso l'alto rispetto ai parametri iniziali.

Tuttavia, per i professionisti dell'area contabile, è fondamentale non cadere nell'errore di considerare questo restringimento come un "liberi tutti". Il mercato, rappresentato da istituti di credito e grandi capofila di filiera, continua a richiedere dati ESG (Environmental, Social, Governance) strutturati anche alle PMI non soggette all'obbligo diretto. In questo senso, la Direttiva 2026/470 non cancella l'urgenza della transizione, ma sposta il focus verso una rendicontazione più proporzionata e meno frammentata.

#### **La semplificazione degli Standard ESRS e il focus quantitativo**

Un altro pilastro della riforma riguarda gli **European Sustainability Reporting Standards (ESRS)**. L'EFRAG, l'organismo tecnico incaricato di redigere gli standard, ha lavorato intensamente per sfiorbicare i cosiddetti "datapoint" (punti informativi) inizialmente previsti. La revisione, che dovrebbe essere formalizzata in un nuovo atto delegato entro giugno 2026, mira a **ridurre di oltre il 60% le informazioni richieste**, privilegiando i dati quantitativi rispetto a quelli puramente descrittivi.

Questa evoluzione risponde a una necessità precisa: rendere i report di sostenibilità confrontabili e verificabili, eliminando il superfluo per concentrarsi su ciò che è realmente "materiale". Il principio della **doppia materialità** resta il cuore pulsante del sistema. Le imprese devono analizzare non solo come le questioni di sostenibilità influenzano i loro risultati finanziari (materialità finanziaria), ma anche quali sono i loro impatti effettivi e potenziali sulle persone e sull'ambiente (materialità d'impatto). La novità del 2026 risiede in una guida operativa più chiara su come condurre questa analisi, evitando che diventi un esercizio teorico privo di riscontri pratici.

#### **La catena del valore e il "value-chain cap"**

Uno dei punti di maggiore attrito per le aziende è sempre stato la raccolta di dati lungo la catena del valore. Ottenere informazioni precise da fornitori situati in diverse aree geografiche e di diverse dimensioni rappresentava una sfida titanica. Il legislatore è intervenuto introducendo il cosiddetto "value-chain cap", ovvero un limite alle richieste che le grandi imprese possono avanzare ai loro fornitori PMI.

L'**uso di stime e dati di settore**, precedentemente visto con sospetto, viene ora incoraggiato nei casi in cui la raccolta di dati diretti risulti eccessivamente onerosa. Questo approccio basato sul rischio permette alle

aziende di concentrare gli sforzi di analisi sui segmenti della filiera effettivamente critici, migliorando l'efficacia della rendicontazione senza paralizzare l'operatività quotidiana dei piccoli partner commerciali.

### **Verso l'assicurazione della qualità**

Infine, non si può ignorare il tema dell'assurance. Entro il 1° luglio 2027, la Commissione adotterà gli standard per la “**limited assurance**” (garanzia limitata), il che significa che i bilanci di sostenibilità dovranno essere sottoposti a una **revisione professionale** sempre più rigorosa. Il professionista contabile assume quindi un ruolo di garante della veridicità del dato, un compito che richiede nuove competenze tecniche ma che eleva il report di sostenibilità alla stessa dignità del bilancio d'esercizio.

In conclusione, il 2026 non è l'anno del ridimensionamento degli obiettivi climatici e sociali, ma quello della loro integrazione realistica nel tessuto economico.

## PRINCIPALI SCADENZE

---

<b>Data scadenza</b>	<b>Ambito</b>	<b>Attività</b>	<b>Soggetti obbligati</b>	<b>Modalità</b>
<b>Giovedì 30 aprile 2026</b>	<b>Dichiarazione IVA</b>	Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2026 relativa l'anno d'imposta 2025.	Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA	Telematica
<b>Giovedì 30 aprile 2026</b>	<b>Istanza modello IVA TR</b>	Presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al primo trimestre.	Contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi	Telematica